



COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. **30** Reg. Delibere in data **27/12/2019**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018.**

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 15:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere		X
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

### **Atteso che:**

l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie comprende sia la tipologia diretta che indiretta;

le partecipazioni dirette si verificano quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

le partecipazioni indirette si identificano con la presenza dell'ente tramite una società o altro organismo soggetto al controllo pubblico;

**Evidenziato che** la L. 145/2018, con l'art. 1 comma 723, ha aggiunto all'art. 24 del TUSPP il comma 5 bis recante *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (mancata alienazione delle quote societarie entro un anno dalla ricognizione straordinaria con conseguente inibizione dall'esercizio dei diritti sociali e liquidazione in denaro secondo gli artt. 2437 ter e quater c.c.) non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*;

**Rilevato che** per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2019 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2018;

**Evidenziato che** ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):

- a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

**Considerato altresì:**

che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

**Rilevato che** in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

**Viste** pertanto le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

**Preso altresì atto che**, in riferimento alle altre Società direttamente partecipate dal Comune di Ponte di Piave:

**per la partecipata diretta Asco Holding s.p.a., in particolare quanto segue**

1.in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018 e 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi Consigli Comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A., ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;

In data 23 aprile 2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance. La società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni *"in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete"* (art. 5, comma 1, dello statuto);

3.con delibera n. 11 del 21 dicembre 2018 il Commissario Straordinario nelle funzioni del Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica al 31.12.2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

4.con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure;

5.con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 luglio 2019 è stata data attuazione alla modifica della revisione straordinaria 2017 e ordinaria 2018 delle partecipazioni societarie di questo Comune ed è stato dato atto, tra l'altro, che il processo di rafforzamento dei poteri degli enti territoriali sulla governance di Asco Holding s.p.a., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, doveva essere incrementato mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, in conformità a quanto statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019;

6.in data 17 luglio 2019 sono state pubblicate le sentenze del TAR Veneto nn. 1016/2019, 1017/2019, 1018/2018, 1019/2019 e 1020/2019 con le quali sono stati respinti i ricorsi con i quali Plavisgas s.r.l. aveva impugnato le deliberazioni di alcuni Consigli Comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. deducendo l'illegittimità della detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte. In tali sentenze il TAR Veneto ha statuito che *"Non è condivisibile, dunque, quanto osservato dalla società ricorrente nel senso che le deliberazioni evocate dall'Amministrazione resistente sono state adottate quando ormai il rapporto sociale era cessato (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 1 luglio 2019), posto che non si è verificato alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione. E' inconferente, invece, il richiamo operato dalla società ricorrente alle citate sentenze del T.A.R. Veneto sul termine del 30 settembre 2018, come termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cfr. pag. 4 della memoria di replica depositata in data 5 luglio 2019), posto che nelle sentenze in questione il termine de quo è riferito all'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del ridetto art. 24, che per le ragioni sopra precisate non trova applicazione nel caso che occupa"*;

7.con deliberazione n. 26 del 22 ottobre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto di Asco Holding, S.p.a. del seguente tenore:

*“Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “ Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del consiglio di amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibera assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria”*

e ha dato mandato al Sindaco di votare a favore della stessa in sede dell'assemblea straordinaria della predetta società;

8.nell'assemblea straordinaria di Asco Holding. S.p.a. del 13 novembre 2019 è stata approvata la modifica statutaria dell'art. 21 sopracitata;

9.con “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a.” del 13 dicembre 2019, pervenuta al protocollo n. 16214 il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha rilevato quanto segue:

- con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;
- Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;
- in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;

- come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas;

10. con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18 luglio 2019;

11. per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;

12. le recenti modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell'oggetto sociale e degli ambiti di attività del gruppo, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 28/2019) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisorii all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;

13. per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società, si rende necessario il completamento del procedimento di assunzione già avviato da Asco Holding s.p.a., la quale, come dichiarato dal Presidente della predetta società nella menzionata Nota informativa del 12 dicembre 2019, ha già adottato al tal fine una apposita policy ed ha proceduto all'individuazione di 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale ed alla formalizzazione delle prime due assunzioni;

14. con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, si prende atto, come illustrate nella Nota informativa del 12 dicembre 2019 del Presidente della predetta società, che Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a. Non appena sarà individuata una direzione stabile per la società il Comune intende utilizzare strumenti anche convenzionali che rafforzino la già esistente azione soprattutto territoriale della società, qualora per

ragioni economiche non sia ritenuta interessante la cessione in tutto o in parte della società ad altre società anche quotate;

15. si rileva, inoltre, come, per effetto del predetto accordo tra Ascopiave s.p.a. e il Gruppo Hera, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas, con ciò rafforzando ulteriormente la presenza nel territorio, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale - come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, come attestato dalla impossibilità evidente per i Comuni singolarmente di svolgere servizi che richiedono investimenti significativi da soli;

16. con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);

17. non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

**ASCO HOLDING S.P.A. (da bilancio consolidato)**

<b>Anno</b>	<b>Risultato d'esercizio</b>
2018	47.664.000,00
2017	50.622.000,00
2016	57.728.000,00
2015	46.349.000,00
2014	37.737.000,00

18. quale esito della ricognizione:

- si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;

- si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 15/2019 con riferimento ad Asco Holding S.p.a.

ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica;

- si richiama e si conferma pertanto l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18 luglio 2019 e, in particolare, la modalità di razionalizzazione attraverso il "*Mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci*";

- si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a., come illustrate nella Nota informativa del 12 dicembre 2019 del Presidente della predetta società;

- con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18 luglio 2019. In particolare, Asco Holding S.p.a sarà tenuta a predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte della medesima Asco Holding S.p.A.: a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave S.p.a., se la normativa lo consente; b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;

#### **per la società PIAVE SERVIZI:**

Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico composto dai Sindaci pro-tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigge il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del referendum del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito



l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal comitato "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne, il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche.

Si rende opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art 26: "disposizioni transitorie" e dell'articolo 1 "Oggetto" del D. Lgs. 175/2016 le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi srl solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista.

Con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 30 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00) e occupando nel 2017 160 dipendenti (154 nell'esercizio precedente);

Si precisa che l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29.5.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, il quale espleta le funzioni di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio.

**Considerato** inoltre che il comune di Ponte di Piave, alla data del 31/12/2018, partecipa anche:

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE con una quota del 1,0% - non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.

- al CONSORZIO ENERGIA VENETO con una quota del 0,08% - non compreso nella presente ricognizione;

- al CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE con una quota del 2,7% - non incluso nella presente ricognizione. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito tra i comuni ricadenti nel bacino territoriale "sinistra piave" con decorrenza 4 dicembre 2014;

- al CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 con una quota del 2,7% - non incluso nella presente ricognizione. tramite quest'ultima il Comune di Ponte di Piave partecipa al capitale della società Savno srl. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta è del 1,26%, essendo

partecipata al 60% dal Consorzio igiene territorio TV1.

Poiché il Comune di Ponte di Piave a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente del “Consiglio di Bacino Sinistra Piave” (ente di carattere consortile) è in tale sede che saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio, come confermato e indicato dalle *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018*:

*I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.*

*Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.*

***Esamine***, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute dall’Ente gli indirizzi dove indicati:

<p>ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%)</p>	<p>La società si occupa della installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia mobile.</p>	<p>Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/07/2019. In particolare si evidenzia quanto segue: <i>"Predisposizione (da parte di ASCO HOLDING S.p.A.) di un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:</i></p> <p><i>a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.</i></p> <p><i>b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla</i></p>
---	--	---

		<i>cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura."</i>
<p>ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (61,56%)</p>	<p>La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale</p>	<p>Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/07/2019. In particolare si evidenzia il mantenimento della "partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015.</p> <p><i>In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale.</i></p> <p><i>Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale";</i></p>
<p>BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%)</p>	<p>Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP</p>	<p>Mantenimento senza interventi.</p>
<p>Alverman Srl c.f. '04184710269</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (100%)</p>	<p>In data 6 giugno 2018 AscoHolding ha acquistato la partecipazione totalitaria in Alvermann S.r.l. in liquidazione al fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest S.r.l. in</p>	<p>Società in liquidazione.</p>

	liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in cassazione (Fonte: Bilancio AscoHolding 2018)	
--	---	--

**Preso atto che** il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

I pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 238, comma 1, lettera b) n. 3 del D.Lgs. 167/2000 pervenuto in data 20.12-2019 e registrato al n. 16560 di protocollo.

Uditi:

**Sindaco:** Relaziona brevemente in merito.

**Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta:** Chiede informazioni in merito alla causa pendente avanti il Tribunale delle Imprese di Venezia;

**Sindaco:** Comunica che la causa è ancora in itinere e che allo stato attuale sono stati impegnati 200 euro per lo studio legale.

Con voti:

- n. 9 favorevoli espressi per alzata di mano;
- n. 3 astenuti (Consiglieri Alvisè Tommaseo Ponzetta, Federico Bressan e Paola De Nardi);

**DELIBERA**

1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. Di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18 luglio 2019 in merito alla Società ASCOHOLDING S.p.A. e sue partecipate;
3. Di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, completo della relazione sullo stato di fatto di attuazione del provvedimento riferito al 2018 in ordine alle misure di razionalizzazione relativa alla partecipata Asco Holding s.p.a. e alla controllata Asco TLC

s.p.a. (Allegato A);

4. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;

5. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:

**ASCOHOLDING SPA**

**PIAVE SERVIZI SRL ( SPA dal 20/10/2019)**

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7. Di aggiornare, i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;

8. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte.

\*\*\*

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di attuare quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP e i conseguenti adempimenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOMENICA MACCARRONE

\*\*\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 20/12/2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MACCARRONE DOMENICA

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Li, 20/12/2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAG. MARCASSA EDDO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Domenica Maccarrone